

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **238/1998** (ECLI:IT:COST:1998:238)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **03/06/1998**; Decisione del **15/06/1998**

Deposito del **26/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **08/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23984**

Atti decisi:

N. 238

## ORDINANZA 15-26 GIUGNO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1997 dal Tribunale di Bologna nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di Forestieri Cesare Alberto, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva ommesso di presentare all'Ufficio del registro il repertorio degli atti, relativamente al primo e al secondo quadrimestre dell'anno 1996, per il controllo previsto dall'art. 68 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale, nel disporre che il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68 del medesimo d.P.R., è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e quando il ritardo superi i trenta giorni può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni, non indica né nel minimo, né nel massimo, la durata della sospensione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la inibizione temporanea dall'esercizio professionale, comminata dalla censurata norma per la violazione di un obbligo imposto dalla legge fiscale, non può ricondursi ad alcuna delle infrazioni per le quali la legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione, in quanto queste sono tutte fattispecie tipiche;

che la indeterminatezza della sanzione violerebbe quindi il principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impone, invece, una completa definizione sia dei precetti che delle sanzioni, tanto più quando queste ultime siano idonee ad incidere su valori costituzionalmente tutelati, quali lo svolgimento dell'attività professionale liberamente scelta;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui art. 1, lettera e) ha sostituito l'art. 73 del d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo al comma 3 che se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

che in relazione alla indicata modifica legislativa e all'applicabilità della medesima al giudizio a quo, in forza dei nuovi principi introdotti in tema di sanzioni amministrative dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), occorre restituire gli atti al Tribunale rimettente, perché valuti se, in conseguenza della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*